



CITTÀ DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E PER L'IGIENE AMBIENTALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 50 del 30/07/2026

Indice generale

Titolo I - Disposizioni Generali.....	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Esclusioni.....	3
Articolo 3 - Principi Generali.....	4
Articolo 4 - Definizioni.....	4
Articolo 5 - Criteri di priorità nella Gestione dei Rifiuti.....	7
Articolo 6 - Classificazione dei Rifiuti.....	8
Titolo II - Disposizioni relative al conferimento e alla raccolta dei Rifiuti Urbani	9
Articolo 7 - Principi generali	9
Articolo 8 - Prescrizioni generali per il Conferimento.....	10
Articolo 9 - La Raccolta Differenziata.....	12
Articolo 10 - Sistemi di raccolta.....	12
Articolo 11 - Modalità di conferimento e di raccolta dei Rifiuti Urbani.....	13
Articolo 12 - Conferimento dei Rifiuti Urbani da parte delle Utenze Non Domestiche.....	14
Articolo 13 - Conferimento dei Rifiuti Urbani pericolosi.....	14
Articolo 14 - Conferimento di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche.....	15
Articolo 15 - Conferimento dei Rifiuti Urbani vegetali.....	16
Articolo 16 - Stazioni Ecologiche e Centri di Raccolta Comunali.....	17
Articolo 17 - Conferimento dei Rifiuti provenienti da Esumazioni ed Estumulazioni.....	17
Articolo 18 - Conferimento dei Rifiuti Inerti.....	18
Articolo 19 - Compostaggio domestico (Autocompostaggio).....	18
Articolo 20 - Raccolte differenziate a fini conoscitivi.....	19
Titolo III - Disposizioni relative al servizio di pulizia del territorio.....	19
Articolo 21 - Spazzamento e Lavaggio strade.....	19
Articolo 22 - Cestini portarifiuti.....	20
Articolo 23 - Fiere e Mercati.....	20
Articolo 24 - Pulizia dei fabbricati e aree contigue e dei terreni	21
Articolo 25 - Aree pubbliche occupate da Cantieri.....	21
Articolo 26 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie ed esercizi pubblici.....	22
Articolo 27 - Aree di scarico, Trasporto merci e defissione manifesti.....	22
Articolo 28 - Carogne di animali.....	23
Articolo 29 - Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale.....	23
Articolo 30 - Altri Servizi ambientali.....	23
Titolo IV - Divieti, Controlli e Sanzioni.....	24
Articolo 31 - Divieti ed Obblighi generali.....	24
Articolo 32 - Attività di controllo.....	25
Articolo 33 - Sanzioni.....	25
Titolo V - Disposizioni Transitorie e Finali.....	26
Articolo 34 - Ordinanze Contingibili ed Urgenti e provvedimenti organizzativi.....	26
Articolo 35 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione.....	26
Articolo 36 - Elementi di premialità	26
Articolo 37 - Danni e Risarcimenti.....	27
Articolo 38 - Norme finali.....	27
Articolo 39 - Validità del presente Regolamento.....	27
Allegato A - sanzioni amministrative di cui all'art. 33 comma 1.....	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è predisposto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti; disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali destinati a trattamento, recupero o smaltimento, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente Regolamento le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale promuovendo, a tal fine, la partecipazione attiva dei cittadini in forma singola e/o associata e la collaborazione delle associazioni di volontariato.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 03.04.2006, n. 152.
3. In linea generale il presente Regolamento si applica ai rifiuti urbani prodotti nel territorio del Comune di Chianciano Terme, ed in particolare:
 - a) ai rifiuti urbani, come definiti al successivo art. 6;
 - b) ai rifiuti di origine non domestica, purché provenienti da locali soggetti alla tassa/tariffa comunale;
 - c) ai rifiuti derivanti da manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, mostre, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, religioso, folcloristico;
 - d) ai rifiuti derivanti da mercati o fiere.

ARTICOLO 2 ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei casi previsti dall'art. 185 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., con particolare riferimento:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della normativa vigente;
 - e) alle acque di scarico, compresi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;

- g) ai sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati e i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, ecc.).

ARTICOLO 3 PRINCIPI GENERALI

1. Le finalità del presente Regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento" e loro controllo, nonché le corrette procedure per il decoro urbano e l'igiene ambientale.
2. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti, disciplinato dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, costituisce nelle sue varie fasi attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ARTICOLO 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, facendo riferimento anche all'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
 - d) **rifiuto ingombrante**: rifiuto avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito con l'ordinario sistema di raccolta all'interno degli appositi contenitori predisposti nel territorio comunale;
 - e) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui

- operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- f) **detentore**: il produttore dei rifiuti, o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g) **commerciante**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
 - h) **intermediario**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
 - i) **prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - j) **gestione**: il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
 - k) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
 - l) **errato conferimento**: disfarsi del rifiuto con modalità non conformi alle disposizioni del presente Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 1) mancata differenziazione dei rifiuti;
 - 2) conferimento di rifiuti all'interno di contenitori adibiti alla raccolta di diversa categoria merceologica;
 - 3) conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori adibiti alla raccolta;
 - 4) utilizzo di sacchi non conformi alla categoria merceologica del contenitore;
 - 5) mancato rispetto del calendario di esposizione dei sacchi nel servizio di raccolta "porta a porta";
 - 6) mancato rispetto di giorno, orario e luogo di esposizione dei rifiuti ingombranti comunicato dal gestore del servizio.L'errato conferimento è sanzionato ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento;
 - m) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta comunali ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - n) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - o) **raccolta differenziata multimateriale leggero**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
 - p) **raccolta differenziata multimateriale pesante**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;

- q) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- u) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- v) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- w) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del medesimo Decreto;
- x) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- y) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità. In particolare, si intende per:
 - 1) **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - 2) **composter domestico:** contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - 3) **cassa di compostaggio:** una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
 - 4) **compostaggio tradizionale (concimaia, fossa, cumulo):** ammasso localizzato e controllato di materiale, a contatto con il terreno naturale, che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- z) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade definite all'art. 21 escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- aa) **gestione integrata dei rifiuti:** complesso delle attività di raccolta e trattamento rifiuti, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, nonché il controllo di tali

operazioni e la gestione delle discariche post chiusura, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti stessi;

- ab) **Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (c.d. ATO Rifiuti Toscana Sud):** l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Rifiuti Toscana Sud, ovvero l'Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 69/2011, che a decorrere dal 1 Gennaio 2012 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- ac) **titolare del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani, come disposto dall'art. 198 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 (ovvero i Comuni);
- ad) **gestore del servizio:** il soggetto individuato dall'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani;
- ae) **centro di raccolta comunale:** area presidiata e allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche. La disciplina dei centri di raccolta è stabilita con Decreto 26/03/2026 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- af) **stazione ecologica:** area opportunamente recintata e presidiata nella quale viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. La disciplina delle stazioni ecologiche è stabilita con Regolamento della Regione Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R.

ARTICOLO 5

CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia definita all'art. 179 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.
3. Le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
 - a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
 - c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
 - d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
4. In particolare, per quanto concerne l'attuazione di misure necessarie alle attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, così come indicato dalla Direttiva europea 2008/98/CE, il Comune si impegna a collaborare con gli altri Enti Locali territoriali, con l'Autorità idrica e l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Rifiuti Toscana Sud, con i gestori del servizio rifiuti e del servizio idrico, con le Autorità di vigilanza e controllo, con le associazioni di categoria, con le associazioni di volontariato ambientale al fine di predisporre progetti mirati di prevenzione e riduzione. Tra le azioni da intraprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano ed esempio l'erogazione gratuita di acqua di alta qualità mediante fontanelli ed erogatori, la distribuzione di bevande e detersivi alla spina presso le medie e grandi strutture di vendita, l'utilizzo di pannolini lavabili, l'utilizzo di piatti e posate lavabili e/o in materiale biodegradabile, il compostaggio domestico effettuato mediante composter, l'attivazione di centri di eco scambio attigui alle stazioni ecologiche / ai centri di raccolta comunali per il recupero e riutilizzo di materiali.

ARTICOLO 6

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. **Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Essi sono ulteriormente classificati in:
 - 1) frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente biodegradabile; a titolo esemplificativo ma non esaustivo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - 2) frazione secca (indifferenziato): i rifiuti non recuperabili;
 - 3) frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - 4) rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiat "T" e "F", batterie per auto e moto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - 5) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), raccolti in maniera separata nei cinque raggruppamenti previsti dal D.M. 185/2007, provenienti dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (D.lgs. 151/2005);
 - 6) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque altra natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e). Si fa salvo quanto previsto dalle Leggi sanitarie, nonché quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.
- 3. Sono rifiuti speciali:**
- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, ad eccezione dei RAEE di consumatori conferiti da distributori ai sensi del D.M. 65/2010;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. 158/2003;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
- 4. Sono rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO E ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

ARTICOLO 7 PRINCIPI GENERALI

1. L'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Rifiuti Toscana Sud, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre Amministrazioni Pubbliche, svolge il ruolo di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti medesimi.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) relativamente alle distanze dei contenitori rispetto agli edifici abitativi civili e rurali;
3. I rifiuti urbani, così come classificati al precedente art. 6, devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani, sia quelle riciclabili sia quelle pericolose;
 - b) la detenzione iniziale dei rifiuti deve avvenire all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Nella detenzione iniziale devono essere osservate modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori di prossimità;
 - c) lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante e nel rispetto del Codice della Strada;

- d) il servizio di trasporto è effettuato con mezzi idonei, per ogni tipologia di raccolta, ad assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza;
- e) il gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima dell'avvio a recupero e smaltimento;
- f) la fase di trattamento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- g) i rifiuti possono essere conferiti alle stazioni ecologiche e/o ai centri di raccolta comunali a supporto della raccolta differenziata nel rispetto dell'art. 16 nonché di quanto prescritto dal Regolamento per la gestione ed il funzionamento dei medesimi.

ARTICOLO 8

PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO

1. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente Regolamento nonché dal disciplinare per la gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale, in coerenza a quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato dal gestore ed è consentito ai soggetti tenuti al pagamento della tassa dei rifiuti al Comune di Chianciano Terme.
2. L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.
3. I rifiuti urbani devono essere conservati nei locali di produzione e conferiti esclusivamente:
 - a) all'interno dei contenitori a tal fine predisposti nel territorio comunale;
 - b) nelle stazioni ecologiche e/o nei centri di raccolta attivi nel territorio comunale con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale e dal gestore del servizio;
 - c) limitatamente ai rifiuti ingombranti e agli sfalci e potature vegetali, nell'ambito dei relativi servizi a domicilio attivati a tale scopo dal gestore, nei luoghi, orari e con le modalità definite dal gestore stesso. Gli sfalci e potature vegetali possono essere conferiti anche al Centro di compostaggio comunale;
4. È fatto divieto introdurre, all'interno dei contenitori adibiti alla raccolta, rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione.
5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere conferiti tassativamente all'interno dei contenitori a ciò destinati, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
6. È vietato incendiare i rifiuti.
7. È vietato immettere nei contenitori residui liquidi o semiliquidi. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
8. È vietato immettere nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 6 del presente Regolamento:
 - a) rifiuti pericolosi;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) ceneri calde e fuliggine;
 - d) ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi.
9. I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi conformi alla categoria merceologica del rifiuto conferito, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo il caso di

- beni durevoli obsoleti non ingombranti, carta e cartone, imballaggi non contaminati, la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per permetterne l'inserimento all'interno del contenitore e il successivo funzionale utilizzo dello stesso.
10. Nei contenitori è vietato il conferimento di rifiuti ingombranti ed apparecchiature elettriche o elettroniche, di cui all'art. 14, in violazione delle disposizioni dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del servizio. Per il loro conferimento può essere richiesto, dalle utenze domestiche, il ritiro gratuito a domicilio a cura del gestore del servizio, fermo restando il conferimento diretto presso il centro di raccolta comunale.
 11. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
 12. La raccolta delle principali frazioni merceologiche (indifferenziato, carta e cartone, organico, vetro e multimateriale leggero e/o pesante) può essere effettuata mediante contenitori stradali e/o a mezzo di sacchetti e/o bidoncini nel caso di raccolta domiciliare o "porta a porta".
 13. Nell'ambito della raccolta domiciliare o "porta a porta", i rifiuti devono essere obbligatoriamente conferiti nel rispetto delle modalità e del calendario (giorni e orario) definiti dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.
 14. A tutela del decoro è vietato il conferimento di rifiuti nei contenitori quando gli stessi risultino pieni o il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, in queste circostanze è obbligatorio l'utilizzo di una postazione ecologica alternativa.
 15. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti:
 - a) sono posizionati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e comunque, nel rispetto delle Norme del Vigente Codice della Strada;
 - b) sono puliti attraverso interventi di lavaggio e/o disinfezione a cura del gestore del servizio.
 16. La localizzazione dei contenitori stradali è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della Strada. I contenitori dei rifiuti urbani saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico.
 17. È vietato spostare i contenitori stradali, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
 18. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che all'interno di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
 19. I titolari delle attività di cui al precedente comma, nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
 20. Trattandosi di servizi per la collettività, i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati oltre che in area pubblica anche in area privata, previo assenso dei proprietari, per esigenze di pubblica utilità.
 21. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e dei singoli lotti e nel caso di interventi di ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o segnaletica di stationamento per i contenitori dei rifiuti urbani. Tali strutture dovranno essere realizzate

sulla base di standard predisposti dal Comune in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 9 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo:
 - a) l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa alle utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio;
 - b) l'attivazione della raccolta della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
 - c) l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
2. In particolare, il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - b) favorire il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

ARTICOLO 10 SISTEMI DI RACCOLTA

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta domiciliare o "porta a porta": raccolta che prevede l'esposizione in luogo concordato in prossimità dei locali dell'utenza in giorni ed orari prestabiliti di rifiuti confezionati in sacchi e/o contenitori rigidi o in forma sfusa;
 - b) raccolta stradale: raccolta effettuata mediante contenitori installati sul territorio (cassonetti, campane, ecc.) in piazzole, isole ecologiche o locali appositamente adibiti;
 - c) raccolta effettuata presso stazioni ecologiche / centri di raccolta comunali: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate di appositi contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti ammessi in base all'atto autorizzativo / approvativo;
 - d) raccolta domiciliare "a chiamata": servizio su prenotazione di alcune tipologie di rifiuti (es. ingombranti);
 - e) raccolte specifiche (es. pile, farmaci, RAEE).

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione di principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità del recupero dei materiali, contenendo i costi di gestione.

ARTICOLO 11

MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta sono disciplinate dai successivi commi in coerenza a quanto definito nel contratto di servizio e nel progetto annuale predisposto dal gestore del servizio di concerto con l'Autorità ATO Rifiuti Toscana Sud ed il Comune.
2. È possibile, a seconda dell'area in cui ricade l'utenza, conferire le principali frazioni differenziate prodotte secondo la modalità c.d. "porta a porta" oppure all'interno dei contenitori stradali.
3. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata viene svolto dal gestore del servizio, a seconda delle zone, con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli.
4. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto dal gestore del servizio, a seconda delle zone, con le seguenti modalità:
 - a) presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale;
 - b) mediante appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - c) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli.
5. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile multimateriale leggero (plastica, lattine, alluminio e banda stagnata) viene svolto dal gestore del servizio, a seconda delle zone, con le seguenti modalità:
 - a) presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale;
 - b) mediante appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocate in piazzole apposite;
 - c) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli.

Nelle more dell'adeguamento dei servizi all'interno del centro storico potrà essere mantenuta la raccolta della frazione recuperabile multimateriale pesante, comprendente il vetro.
6. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile vetro viene svolto dal gestore del servizio, a seconda delle zone, con le seguenti modalità:
 - a) presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale;
 - b) mediante appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocate in piazzole apposite;
 - c) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli.

7. Il servizio di raccolta della frazione organica (c.d. "umido"), viene svolto dal gestore del servizio, a seconda delle zone, con le seguenti modalità:
 - a) mediante appositi contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - b) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli.
8. Per agevolare l'utenza nella separazione del rifiuto organico possono essere consegnati contenitori sottolavello.
9. La raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con modalità ed orari prestabiliti e con frequenza prefissata adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
10. La raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio.
11. Le utenze devono provvedere alla pulizia dei contenitori di cui sono state fornite. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dell'attrezzatura al gestore, quest'ultima deve risultare perfettamente pulita e disinfettata. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito del costo relativo alla pulizia del contenitore fissato dallo stesso gestore.
12. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore.

ARTICOLO 12

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. Le c.d. "grandi utenze" devono concordare con il gestore l'affidamento di "contenitori dedicati"; in caso di fornitura dell'idonea attrezzatura devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori, sia per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.
3. I contenitori sistemati all'interno delle attività sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.

ARTICOLO 13

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune e, comunque, anche presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, in base a quanto previsto da apposito disciplinare per la gestione ed il funzionamento dei medesimi impianti.
2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione è stabilita di concerto tra il Comune, il gestore del servizio e l'Autorità ATO Rifiuti Toscana Sud, secondo le necessità.

3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la denominazione dei rifiuti raccolti corredata da pittogrammi e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, del corretto conferimento.

4. I punti di raccolta sono collocati preferenzialmente presso le rivendite dei beni da cui originano i rifiuti urbani pericolosi (ad esempio nel caso di pile, farmaci e RAEE).

5. Nel dettaglio, i rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti come segue:

a) Batterie e Pile:

i. gli utenti devono obbligatoriamente conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali;

ii. nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni;

b) Farmaci:

i. gli utenti devono obbligatoriamente conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale e negli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presenti presso le farmacie;

c) Contenitori etichettati "T" e/o "F":

i. gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, i prodotti ad uso domestico sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:

- simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile);
- simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico).

In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero e/o hobbistica;

d) Altri rifiuti pericolosi ad uso domestico:

1. gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale anche altri rifiuti pericolosi di uso domestico quali: lampade a scarica (neon), accumulatori al piombo, oli minerali esausti, stracci imbevuti di solvente ed altri prodotti etichettati come pericolosi, riconoscibili dalla caratteristica stampa di colore nero su sfondo giallo-arancione e/o scritta "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo), "C" (corrosivo) ed "O" (ossidante).

ARTICOLO 14

CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. I rifiuti ingombranti, che per le loro dimensioni non possono essere posti nei contenitori per le raccolte domiciliari o stradali e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere immessi nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati, nonché in tutti gli altri circuiti di raccolta differenziata.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) mediante consegna diretta da parte delle utenze domestiche, effettuata esclusivamente dal proprietario o persona da lui incaricata, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, in base a quanto previsto

da apposito disciplinare per la gestione ed il funzionamento del medesimo impianto;

b) richiedendo il ritiro domiciliare da parte del gestore del servizio. In tal caso i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nel luogo, giorno e orario indicati dall'operatore addetto alla prenotazione dell'appuntamento, con le modalità definite dal gestore stesso.

3. I Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 49/2014, prodotti da utenze domestiche, oltre ad essere conferiti con le modalità previste dal precedente comma, quando si tratta di ingombranti, possono essere:

a) consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica (R.A.E.E.) uguale o equivalente (cosiddetto "uno contro uno"); il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e relativi decreti attuativi;

b) consegnati ai rivenditori con superficie di vendita superiore ai 400 mq senza obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura (cosiddetto "uno contro zero"), se di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne fino a 25 cm per il lato più lungo), nel rispetto di quanto previsto dal DM Ambiente 121/2016.

4. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) televisori;
- c) computer e relativi accessori;
- d) lavatrici e lavastoviglie;
- e) condizionatori d'aria e climatizzatori;
- f) elettrodomestici, radio, cellulari, utensili elettrici, fotocopiatrici, fax.

ARTICOLO 15

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio residui di potatura e sfalci di giardini, orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere conferiti presso il centro di compostaggio comunale o, se abilitati al ritiro, la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale oppure gestiti tramite compostaggio domestico in conformità all'art. 19 del presente Regolamento, oppure mediante il ritiro domiciliare da parte del gestore del servizio con le modalità da esso definite.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente previa riduzione volumetrica.

3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori stradali adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti, fatte salve diverse disposizioni indicate dal gestore.

ARTICOLO 16

STAZIONI ECOLOGICHE E CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI

1. La stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale rientrano tra gli impianti connessi al sistema di gestione dei rifiuti e sono luoghi costituiti da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel Comune di Chianciano Terme, accessibile al conferimento in determinati orari, presidiata da personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sulle corrette modalità di conferimento rifiuti da parte degli utenti.
2. Il gestore del servizio predispone un apposito disciplinare a cui attenersi per la corretta gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale.
3. In particolare, la raccolta presso tale stazione/centro riguarda alcune tipologie di rifiuto, tra cui quei rifiuti per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro caratteristiche qualitative e/o quantitative.
4. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
5. Gli orari di apertura e i servizi della stazione ecologica e/o del centro di raccolta sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità (albo comunale, bollettino comunale, giornali, web, mass-media, ecc.).
6. È vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata ubicati all'interno della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa.
7. Con riferimento alla gerarchia dei rifiuti definita all'art. 179 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e, più in dettaglio, per favorire operazioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, può essere previsto attiguo alla stazione ecologica e/o al centro di raccolta comunale, ma fisicamente separato da opportuna recinzione, uno spazio c.d. "Centro di Eco scambio" all'interno del quale possono essere conferiti materiali potenzialmente riutilizzabili prima di un loro successivo conferimento come rifiuti alla stazione e/o al centro medesimi.
8. La stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale si iscrivono al portale del Centro di Coordinamento RAEE per ricevere le unità di carico in forma di comodato d'uso gratuito per la raccolta separata dei RAEE, e per ricevere il ritiro gratuito dei contenitori, una volta colmi.

ARTICOLO 17

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254, nonché a quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.

ARTICOLO 18 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI

1. È vietato immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.
2. È possibile conferire inerti in modiche quantità e ad esclusivo uso domestico alla stazione ecologica e/o al centro di raccolta comunale con limite quantitativo giornaliero stabilito dall'apposito disciplinare.

ARTICOLO 19 COMPOSTAGGIO DOMESTICO (AUTOCOMPOSTAGGIO)

1. È consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione organica (c.d. "umida"), purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:
 - a) ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte;
 - b) il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composte domestiche o compostaggio tradizionale) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;
 - c) non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario;
 - d) la struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi;
 - e) durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - i. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - ii. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - iii. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - iv. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
2. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato ed identificabile. Il Comune ed il gestore del servizio sono comunque esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

ARTICOLO 20

RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in particolari ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto.
2. Quanto sopra potrà essere attuato con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di trattamento, di ottimizzazione della tutela ambientale e igienico-sanitaria, e di recupero di materia e di energia nelle diverse fasi del trattamento dei rifiuti.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 21

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di rimozione dei rifiuti su strade e piazze compresi marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico, ecc.
2. Il gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune e/o dall'Autorità ATO Rifiuti Toscana Sud, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, nonché dei livelli organizzativi conseguiti nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel contratto di servizio.
3. Il servizio viene effettuato sulle strade comunali e strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta se dotate di idonea pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredata di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche secondo quanto definito negli atti di organizzazione del servizio demandati per quanto di competenza alla Giunta Comunale e alla Dirigenza.
4. I servizi su aree in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.
5. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Locale del Comune, oppure le disposizioni del competente Ufficio comunale.
6. Le operazioni si dividono in:
 - a) spazzamento manuale consiste nella rimozione dei rifiuti realizzata da uno o più operatori ecologici con attrezzi manuali.
 - b) spazzamento meccanico consiste nella rimozione dei rifiuti attraverso l'impiego di macchine spazzatrici.
7. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, con specifiche Ordinanze, possono essere vietati in orari prefissati, il parcheggio e l'occupazione di spazi pubblici, provvedimenti resi noti tramite la pubblicazione ufficiale dell'atto divulgato ai mezzi di comunicazione.

8. Sono vietate altresì la sosta nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia, e la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi.

9. Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare, direttamente o tramite il gestore del servizio, interventi occasionali e mirati.

10. I soggetti, pubblici e privati, proprietari di strade hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse compresa la rimozione di qualsiasi rifiuto rinvenuto nella pertinenza della carreggiata, nelle banchine o nei fossi adiacenti.

11. Per lavaggio stradale si intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici, vicoli, scalinate soggetti permanentemente ad uso pubblico, secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzo del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale, alle condizioni meteorologiche e a quanto previsto dal contratto di servizio.

ARTICOLO 22 CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, sono installati appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche acquisite al patrimonio comunale. Tali cestini possono essere provvisti anche di portacenere.

2. I cestini portarifiuti sono destinati esclusivamente al conferimento dei rifiuti di piccola pezzatura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: scontrini, gomme da masticare, fazzoletti di carta, mozziconi di sigaretta spenti.

3. È vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, e non possono in ogni caso essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti prodotti presso le utenze e raccolti nei sacchi. È altresì vietato danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

4. Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati.

ARTICOLO 23 FIERE E MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica, così come i venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.

2. Il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori deve essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

3. Per la raccolta, l'asporto e il trattamento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del promotore delle medesime deve essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore del servizio di raccolta rifiuti il quale stabilisce il corrispettivo economico in relazione

alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

4. È previsto un servizio apposito di raccolta dei rifiuti e di spazzamento immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione Comunale.

5. Per quanto riguarda il mercato settimanale ed altre manifestazioni similari la raccolta dei rifiuti avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune.

6. I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti in forma separata e suddivisi per frazioni merceologiche all'interno di appositi sacchetti, bidoni, cassonetti, contenitori dedicati, oppure in forma sfusa, esposti secondo le modalità stabilite, avendo cura di mantenere adeguate condizioni di pulizia del suolo. Dovranno essere conferiti in sacchi separati il rifiuto organico, il rifiuto indifferenziato, la carta e cartone, il multimateriale e il vetro. Gli imballaggi di cartone devono essere aperti impilati e legati in modo da favorire la raccolta. Gli imballaggi in plastica e legno (cassette) devono essere divise per materiale impilate e non devono contenere altri rifiuti.

7. Le modalità di conferimento specifiche dei rifiuti saranno comunque indicate nel dettaglio ai commercianti ambulanti, agli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. dal competente Ufficio comunale di concerto con il gestore del servizio e l'Autorità ATO Rifiuti Toscana Sud.

8. I commercianti ambulanti di ortofrutta, alimentari ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga danneggiata e/o imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

ARTICOLO 24

PULIZIA DEI FABBRICATI E AREE CONTIGUE E DEI TERRENI

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi curandone con diligenza la manutenzione e il decoro.

2. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

ARTICOLO 25

AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli

estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

2. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i suddetti siti, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte dalla normativa attuale del settore igienico-sanitario.

ARTICOLO 26

PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE ED ESECIZI PUBBLICI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti o negli appositi contenitori per la raccolta delle principali frazioni merceologiche, o con diverse modalità concordate di concerto con il gestore del servizio, il Comune e l'Autorità ATO Rifiuti Toscana Sud.

2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune può disporre che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia dell'area interessata.

3. Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive, ricreative o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare con un anticipo di almeno cinque giorni al competente Ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti secondo le modalità concordate di concerto con il gestore del servizio, il Comune e l'Autorità ATO Rifiuti Toscana Sud. I soggetti di cui sopra devono rimuovere le indicazioni e/o i cartelli pubblicitari degli eventi stessi al termine della manifestazione.

4. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a carico dei promotori delle manifestazioni che possono stabilire apposita convenzione con il Comune e/o con il gestore del servizio di raccolta rifiuti.

5. È obbligo dei titolari e/o gestori di tali strutture informare la clientela ad incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili mediante appositi bollettini e adeguate indicazioni.

ARTICOLO 27

AREE DI SCARICO, TRASPORTO MERCI E DEFISSIONE MANIFESTI

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, e defissione di manifesti, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate. Lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico e a provvedere al corretto conferimento, ovvero smaltimento nel caso in cui si tratti di rifiuti speciali.

2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso, come previsto

dalla normativa vigente, ed eventualmente, in caso contrario, deve intervenire per rimuoverli.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune o dal gestore del servizio raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 28 CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità previste dal Regolamento CE del 21.10.2009, n. 1069 e dalle linee guida per l'applicazione del medesimo predisposte da parte del Ministero della Salute.

2. Il recupero e lo smaltimento delle carogne di animali selvatici giacenti sul suolo pubblico competono al Comune.

3. Il recupero e lo smaltimento delle carogne di animali da affezione o da reddito giacenti sul suolo compete al proprietario degli animali.

ARTICOLO 29 MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE

1. Chiunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.

2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.

3. In caso di accertata inerzia il Comune provvede alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

ARTICOLO 30 ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

1. Sono di competenza del Comune, che li svolge direttamente, ovvero attraverso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, oppure attraverso aziende private mediante apposite convenzioni, i seguenti servizi di igiene ambientale:

- a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie di acque meteoriche in strade ed aree pubbliche;
- b) pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- c) potatura nelle aree verdi comunali, taglio dell'erba nelle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- d) pulizia delle aree di mercato;
- e) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- f) pulizia delle aree cimiteriali;
- g) altri servizi determinati con apposito provvedimento.

TITOLO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 31 DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. L'accesso ai servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai soggetti tenuti al pagamento della tassa dei rifiuti al Comune di Chianciano Terme.
3. Le utenze devono effettuare operazioni di selezione a monte dei rifiuti prodotti e di conferimento differenziato negli appropriati contenitori, con le modalità previste all'art. 10, comma 1 del presente Regolamento, e comunque secondo le indicazioni fornite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
4. Sono vietati:
 - a) lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;
 - c) richiedere a terzi di consegnare i rifiuti che si stanno conferendo presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, e viceversa consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dalla stazione ecologica e/o dal centro di raccolta comunale;
 - d) l'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti;
 - e) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'utilizzo, quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal Regolamento;
 - f) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
 - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
 - h) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione;
 - i) l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private senza averne dato preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale ed aver ottenuto l'approvazione;
 - j) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di trattamento rifiuti;
 - k) il trattamento di rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
 - l) effettuare in maniera non idonea la pratica del compostaggio domestico, il quale dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di

compostaggio dovrà essere avvertito il gestore del servizio che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolvibili, potrà richiedere lo spostamento o adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento;

m) gettare o introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie stradali, nelle fontane e simili e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura;

n) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

ARTICOLO 32 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale e ai sensi dell'art. 13 del Legge 689/81 dagli uffici ed agenti di Polizia Giudiziaria, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle Leggi vigenti;

2. Le Autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni (in luoghi diversi dalla privata dimora) che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente/Responsabile del Servizio delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.

4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile del deposito dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

5. Nel caso in cui il deposito dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato il deposito qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.

6. Intendendo il Comune promuovere le iniziative in favore del miglioramento del decoro urbano, dell'ambiente e delle raccolte differenziate dei rifiuti, fermo restando le competenze della Polizia Locale alle attività connesse con l'accertamento delle contestazioni delle violazioni, il Sindaco può con proprio atto, conferire le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di igiene urbana e rifiuti, a soggetti specificatamente abilitati, al personale del Gestore del servizio di igiene urbana abilito (cosiddetto Ispettore Ambientale) e alle guardie ecologiche ambientali, ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 689/1981 e s.m.i.

ARTICOLO 33 SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal Codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del

presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie riportate nella tabella in Allegato A.

2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento e alle Ordinanze comunali adottate in sua esecuzione, non sanzionata al comma 1, è stabilita una sanzione amministrativa da € 105,00 a € 500,00.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 34

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI

1. Ai sensi della normativa vigente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, Ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

2. Dette Ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Salute entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. L'organizzazione del servizio di igiene urbana (raccolta, pulizia e smaltimento dei rifiuti, orari e modalità, sanzioni ecc.) è demandata, per quanto di competenza alla Giunta Comunale e alla Dirigenza.

ARTICOLO 35

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE

1. Il Comune cura in coordinamento con l'Autorità ATO Rifiuti Toscana Sud e/o con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. In occasione della certificazione annuale dell'efficienza della raccolta differenziata da parte della Regione Toscana è data ampia pubblicità con mezzi efficaci dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per quanto attiene alla corretta differenziazione dei rifiuti prodotti e all'implementazione delle azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti stessi, al fine di rendere partecipi i cittadini.

3. Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo, o altro strumento, con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre sono fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

ARTICOLO 36

ELEMENTI DI PREMIALITÀ

1. Il Comune, in collaborazione con il gestore del servizio, può predisporre e realizzare forme di incentivazione economica (c.d. elementi di premialità) per le

utenze che apportino il proprio contributo annuale al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ambito comunale.

2. Le forme di incentivazione economica di cui al precedente comma nonché le modalità di incentivazione sono previste all'interno degli appositi Regolamenti comunali inerenti il tributo e/o la tariffa da applicare alle utenze.

ARTICOLO 37 DANNI E RISARCIMENTI

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

ARTICOLO 38 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di trattamento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri Regolamenti comunali.

2. Il presente Regolamento abroga le precedenti versioni dello stesso documento approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 246 del 22/07/2014 ed ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quanto previsto in tale documento.

3. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché con i contenuti del contratto di servizio stipulato dal gestore.

4. Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente Regolamento, necessarie a seguito di modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale, se consentito dallo Statuto del Comune.

ARTICOLO 39 VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

ALLEGATO A
SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 33 COMMA 1

Articolo / Normativa di riferimento	Oggetto dell'Articolo	Violazione / Infrazione	Sanzione minima	Sanzione massima
Art. 8 commi 2, 3, 4 del presente Regolamento	Prescrizioni generali per il conferimento	Violazione delle condizioni e Modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 8 comma 5 del presente Regolamento	Prescrizioni generali per il conferimento	Violazione dell'obbligo di conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori a ciò destinati, richiudendo il contenitore dopo l'uso.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 8 comma 8 del presente Regolamento	Prescrizioni generali per il conferimento	Divieto di immettere nei contenitori, predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani, le tipologie di rifiuti indicate all'art. 9 comma 8	€ 150,00	€ 500,00
Art. 8 comma 10 del presente Regolamento	Prescrizioni generali per il conferimento	Divieto di conferimento all'interno dei contenitori di rifiuti ingombranti ed apparecchiature elettriche o elettroniche in violazione delle disposizioni dell'Amministrazione comunale e/o del gestore del servizio.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 8 comma 13 del presente Regolamento	Prescrizioni generali per il conferimento	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti nell'ambito della raccolta domiciliare o "porta a porta".	€ 75,00	€ 500,00
Art. 8 comma 14 del presente Regolamento	Prescrizioni generali per il conferimento	Utilizzo della postazione nonostante che i contenitori della stessa risultino pieni o il loro grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 12 del presente Regolamento	Conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 75,00	€ 500,00
Art. 13 comma 5 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Urbani pericolosi	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 14 del presente Regolamento	Conferimento di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 75,00	€ 500,00
Art. 15 comma 3 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Urbani vegetali	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 16 comma 6 del presente Regolamento	Stazioni Ecologiche e Centri di Raccolta Comunali	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 75,00	€ 500,00

Art. 17 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti provenienti da Esumazioni ed Estumulazioni	Violazione dell'obbligo di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 18 comma 1 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Inerti	Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 19 del presente Regolamento	Compostaggio domestico (Autocompostaggio)	Violazione dell'obbligo di corretta modalità di effettuazione del compostaggio io domestico.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 22 comma 3 del presente Regolamento	Cestini portarifiuti	Divieto di conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori e di conferimento sacchi, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura sugli stessi.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 23 del presente Regolamento	Fiere e Mercati	Violazione dell'obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 75,00	€ 500,00
Art. 24 commi 1 e 2 del presente Regolamento	Pulizia dei fabbricati e aree contigue, e dei terreni non edificati	Violazione dell'obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da rifiuti.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 25 comma 2 del presente Regolamento	Aree pubbliche occupate da cantieri	Violazioni dell'obbligo per i proprietari dei cantieri di provvedere alla pulizia dei strati stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinante con i suddetti siti	E 75,00	€ 500,00
Art. 26 del presente Regolamento	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie	Violazione dell'obbligo di pulizia area spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 105,00	€ 500,00
Art. 27 del presente Regolamento	Aree di scarico, Trasporto merci e defissione manifesti	Violazione dell'obbligo per chi esegue tale attività di pulire l'area interessata, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 75,00	€ 500,00
Art. 28 del presente Regolamento	Carogne di animali	Violazione dell'obbligo di conferimento secondo le modalità previste da ASL e/o da Leggi di settore.	€ 75,00	€ 500,00
Art. 29 del presente Regolamento	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale	Violazione dell'obbligo di rimozione dei manufatti rotti posti su suolo pubblico.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 31 comma 4 lettera m) del presente Regolamento	Divieti ed obblighi generali	Divieto di gettare o introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti, nelle caditoie, nelle fontane e simili e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura.	€ 105,00	€ 500,00